



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 61 del 13/09/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1743 del 13/09/2019

Oggetto: EX P.V. AGIP N. 6885 DI PESCARA VIA TIBURTINA - COD. PE900010. CHIUSURA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO UNICO DI BONIFICA E ANALISI DI RISCHIO CON RICHIESTA DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015 A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA CDS DEL 16-11-2018"

Ufficio proponente: Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA.

Settore proponente: **Settore Politiche Energetiche Ambientali, Geologia e Protezione Civile**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n.16 del 27-05-2019 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- con atto di Giunta Comunale n. 690 del 31-10-2014, modificata con atto della Giunta Comunale n. 324 del 19-05-2016 e con successivo atto della Giunta Comunale n. 677 del 19-10-2017 e n. 395 del 22-05-2019, le competenze in materia di siti contaminati (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) sono state ascritte al Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., incardinato in questo Settore;
- con provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19 novembre 2018 il responsabile del Servizio è nominato responsabile del procedimento delle procedure di competenza;
- è in atto un procedimento ambientale per il sito industriale dismesso denominato "EX P.V. AGIP N. 6885 DI PESCARA VIA TIBURTINA", codificato con il codice ARTA PE900010, di proprietà delle Società ENI S.p.A.;
- in ottemperanza a quanto prescritto in sede di Conferenza di Servizi del 16-11-2018 e della successiva nota del R.P. prot. n. 4077/2019 del 09-01-2019, la società Syndial S.p.A. ha trasmesso il documento denominato "Progetto unico di bonifica e analisi di rischio con richiesta di chiusura del procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 a seguito degli esiti della CdS del 16-11-2018" redatto dai dottori BALDONI - MORETTI - MINASOLA,
- al fine di procedere ad un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, si è ritenuto opportuno indire una conferenza dei servizi decisoria da eseguirsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., indetta e convocata con nota prot. n. 27792/2019 del 12 febbraio 2019, coinvolgendo gli Enti di seguito elencati:
 - Regione ABRUZZO - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti;
 - Provincia di PESCARA - Corpo di Polizia Provinciale;
 - A.R.T.A. Abruzzo – distretto Provinciale di Chieti;
 - ASL di Pescara - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.

Considerato che:

- oggetto dei lavori della Conferenza dei Servizi era l'approvazione del documento denominato "Progetto unico di bonifica e analisi di rischio con richiesta di chiusura del procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 a seguito degli esiti della CdS del 16-11-2018";
- il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 14-03-2019;
- entro tale data è pervenuto il parere del Servizio d'Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della AUSL, prot. 32943/19 del 15-03-2019, acquisito in pari data al prot. n. 49598, che testualmente recita:

"... Esaminata la documentazione inviata da Syndial Spa in data 31/01/2019, si prende atto, come riportato nel documento in esame, che il calcolo dei rischi sanitari restituisce un rischio sanitario accettabile associato all'inalazione di vapori indoor, relativamente al parametro benzene, per il bersaglio residente on site; a tal riguardo si rimanda ad ARTA la valutazione circa la corretta applicazione di criteri e parametri ai fini della redazione del documento in esame, con particolare riferimento alla revisione dell'analisi di rischio sito specifica. Si precisa che qualora nel corso dei monitoraggi si riscontrassero aumenti delle concentrazioni dei contaminanti dovrà essere ripetuta anche l'analisi di rischio.

Circa il rispetto di quanto prescritto nel 7 del verbale della conferenza dei servizi del 16.11.18 si precisa che l'interdizione delle acque sotterranee riguarda tutti gli usi ad eccezione di quelli specificati nel verbale medesimo.

In riferimento al piano di monitoraggio proposto, tenuto conto dello storico del sito (rebound della contaminazione accertata in alcuni piezometri durante una fase di monitoraggio nel 2010), visti i superamenti dei parametri MtBE e ETBE nel pz8 a marzo 2018, benché ritenuti non rappresentativi della contaminazione presente in sito, si propone a codesto ufficio di valutare l'opportunità di un prolungamento della fase di monitoraggio.

Riguardo le attività lavorative presenti sul sito si rammenta che il datore di lavoro dovrà tener conto delle esposizioni ambientali dei lavoratori nella valutazione di tutti i rischi di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i."
- gli altri uffici competenti di Regione, Provincia e ARTA, regolarmente convocati, non hanno trasmesso alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza;

- ai sensi dell'art. 14-bis commi 3, 4, 5 della Legge 241/1990 si intendono acquisiti assensi senza condizioni da parte di Regione, Provincia e ARTA, pertanto *la valutazione circa la corretta applicazione di criteri e parametri ai fini della redazione del documento in esame*, che la USL rimette ad ARTA, deve essere necessariamente considerata positiva

Considerato comunque che:

- le osservazioni formulate dalla Asl sono assolutamente condivisibili poiché cautelative e volte a garantire la salute pubblica e dell'ambiente;
- il piano di monitoraggio proposto può essere approvato adeguandosi alle condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Vista la propria nota prot. n. 101817/2019 del 11-06-2019 e successiva nota di riscontro acquisita in pari data al prot. n. 102349/2019 con la quale la società Syndial S.p.A., per conto di E.N.I. S.p.A. – Refining & Marketing, ha trasmesso il documento oggetto dei lavori della C.d.S. sottoscritto digitalmente;

Ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a procedere alla stesura della determinazione motivata di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 241/90;

Visti:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

DETERMINA

- 1. la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** Decisoria ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. - indetta e svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, per l'approvazione del documento denominato "Progetto unico di bonifica e analisi di rischio con richiesta di chiusura del procedimento ai sensi del D.lgs. 152-/06 e del D.M. 31/2015 a seguito degli esiti della CdS del 16-11-2018" sottoscritto in forma autografa dai dottori BALDONI - MORETTI - MINASOLA e digitalmente dal Dott. Stefano Lifone e dall'ing. Marco Gianluigi Morando da effettuarsi sul sito contaminato cod. ARTA **PE900010** denominato " **EX P.V. AGIP N. 6885 DI PESCARA VIA TIBURTINA**" sito a Pescara in via Tiburtina **alle condizioni riportate al punto successivo;**
- 2. l'approvazione** dell'elaborato Progetto unico di bonifica e analisi di rischio con richiesta di chiusura del procedimento ai sensi del D.lgs. 152-/06 e del D.M. 31/2015 **alle seguenti condizioni e precisazioni:**
 - qualora nel corso dei monitoraggi si dovessero riscontrare aumenti delle concentrazioni dei contaminanti rispetto ai valori inseriti in input nell'analisi di rischio, la stessa dovrà essere ripetuta;
 - si ribadisce che l'interdizione all'uso delle acque sotterranee riguarda tutti gli usi ad eccezione di quelli specificati nel verbale della conferenza di servizi del 16-11-2018;
 - l'impianto esistente dovrà essere mantenuto attivo per ulteriori nove mesi
 - il monitoraggio dei gas interstiziali e delle acque sotterranee dovrà avvenire con cadenza trimestrale fino allo spegnimento dell'impianto (tre fasi di campionamento) e per un ulteriore anno dopo lo spegnimento dell'impianto con cadenza sempre trimestrale (quattro fasi di campionamento);
 - riguardo alle attività lavorative presenti sul sito, il datore di lavoro dovrà tener conto dell'esposizione ambientale dei lavoratori nella valutazione di tutti i rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.

3. **di specificare** che il presente atto assume gli effetti di cui all'art. 14-quater della L.241/90 e ss.mm. e ii., in particolare, per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della L.241/90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace;
4. **di attestare:**
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
5. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. **di trasmettere** copia della presente alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e alle società ENI S.p.A., SYNDIAL Servizi Ambientali S.p.A. e RTI HERAMBIENTE;
7. **di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi e, unitamente al progetto, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali* dell'Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", in quanto lo stesso è considerato informazione ambientale con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;
8. **di specificare**, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg. o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
FINO EMILIA
(atto sottoscritto digitalmente)